CAMERA DEI DEPUTATI N. 6551

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARDIOL, PAISSAN

Istituzione della provincia di Alba-Bra

Presentata l'11 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante « Ordinamento delle autonomie locali », agli articoli 14 e 15, ha delineato un modello di provincia finalizzato al riordino e alla pianificazione di un territorio corrispondente alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; territorio individuato di dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, da consentire una programmazione che consenta il riequilibrio e una razionale prospettiva di sviluppo, in tutti i settori della vita comunitaria.

In particolare, la citata legge n. 142 del 1990 ipotizza una provincia con circa 200 mila abitanti. Raffrontando dunque il modello configurato dalla legge, la provincia di Cuneo non è rispondente a tale modello (superficie di 6.903 chilometri quadrati e una popolazione di 546 mila abitanti). Si rileva, inoltre, una innegabile non corrispondenza tra le varie zone della provincia. Diverse per storia, lingua e cultura sono le popolazioni delle valli alpine, della pianura e delle colline della Langa e del Roero. Difficilissimi si rivelano i rapporti tra le diverse aree a causa delle distanze, rese più insostenibili dalla assoluta inadeguatezza della rete stradale e dal quasi totale annullamento dei collegamenti ferroviari. Si sono sviluppate lungo percorsi divergenti le economie dell'area nord-orientale (l'ex comprensorio regionale di Alba-Bra) e del resto della provincia.

Per questi motivi, proprio i comuni dell'ex comprensorio di Alba-Bra hanno ritenuto indispensabile esercitare l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, all'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché all'articolo 12

della legge regionale n. 51 del 1992, al fine di diventare provincia.

Coordinati da un comitato promotore, sessantasei comuni sui settantacinque esistenti hanno deliberato favorevolmente, rappresentando la maggioranza dei comuni e la stragrande maggioranza della popolazione complessiva dell'area interessata. Questi comuni hanno perciò proposto l'istituzione di una nuova provincia, la provincia di Alba-Bra, composta da settantacinque comuni, con una superficie di 1.111 chilometri quadrati ed una popolazione di 151.780, quindi simile a molte altre province italiane anche di recente istituzione, quali Isernia (91.942 abitanti), Verbania (162.215 abitanti), Vibo-Valentia (179.640 abitanti) e Biella (191.291 abitanti). In seguito, alla istituenda provincia di Alba-Bra hanno aderito alcuni comuni del Cebano, fatto questo che permette di ampliarne il territorio fino a comprenderne anche la metà meridionale della comunità montana Alta Langa e l'intera comunità montana Alta Valle Tanaro, e Valli Mongia e Cevetta. La popolazione raggiunge in tale modo i 187.340 abitanti. Questa ipotesi, sostenuta dalla presente proposta di legge, consente di mantenere l'intera comunità montana e l'intero percorso della Fondovalle Tanaro – verso sud, fino al valicotraforo del Colle di Nava – entro uno stesso ambito provinciale, non si pone dunque fuori dalle indicazioni fornite dalla storia del territorio: arrivava fino a Ceva, e al Cebano, l'influenza della romana Alba Pompeia, mentre confinava con quella di Imperia, sul Colle di Nava, la diocesi di Alba, durante il Medioevo. L'intera Valle del Tanaro fu teatro, negli anni 1943-1945, delle operazioni delle divisioni partigiane autonome « Langhe ». Alba fu provincia nei decenni a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo.

L'affermarsi della vicina città di Bra quale polo industriale e residenziale, fino al configurarsi di una sola città mastro, impose alla regione Piemonte l'individuazione del comprensorio di Alba-Bra, durante gli anni 1970-1980; realtà quella che, consolidatasi negli ultimi anni più recenti, ha costituito la ragion d'essere dell'attuale proposta di istituzione della nuova provincia. Lo sviluppo del turismo ha fatto sì che in un territorio così omogeneo sia stato istituito un ente turismo che raggruppa le città di Alba e di Bra, i comuni e le principali aziende e strutture private della zona. È comprensibile che una tale positiva realtà comporti nei suoi attori, pubblici e privati, la necessità e la legittima aspirazione ad un autogoverno che consenta un più rapido e consapevole adeguamento delle strutture all'impegno e allo sviluppo.

La soluzione proposta risponde perfettamente alle indicazioni della legge n. 142 del 1990, in particolare a quelle dell'articolo 16, comma 2, affidando alla nuova provincia più adeguate funzioni di collegamento tra la Liguria di Ponente e la Pianura padana ed offrendo nel contempo più concrete opportunità di sviluppo alle popolazioni delle Alpi marittime orientali.

Da questa considerazione, Onorevoli colleghi, discende la presente proposta di legge che ha il suo fondamento nel parere favorevole dell'amministrazione provinciale di Cuneo espresso in data 28 agosto 1995 e della regione Piemonte del 19 febbraio 1996, entrambi previsti dalle citate disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita, nell'ambito della regione Piemonte, la provincia di Alba-Bra.

ART. 2.

1. L'istituzione della provincia di cui all'articolo 1 della presente legge discende dal libero esercizio dell'iniziativa prevista dall'articolo 133 della Costituzione e dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte della maggioranza dei comuni dell'area interessata, rappresentanti la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa. Tale iniziativa è stata esercitata al fine di rendere possibile e di conseguire, mediante la predisposizione del proprio piano territoriale di coordinamento e lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 142 del 1990 il riequilibrio economico, sociale e culturale di un territorio che, nel corso dello sviluppo e della modernizzazione del Paese, è venuto a configurarsi come polo di attività civili facenti capo, con la sola eccezione dei servizi erogati da enti o organizzazioni operanti su base provinciale, all'area stessa.

2. L'esercizio dell'iniziativa di cui al comma 1 del presente articolo è stato coordinato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla regione Piemonte, che ha espresso parere favorevole.

ART. 3.

1. La provincia di Alba-Bra provvede alla propria programmazione economica, sociale e culturale, coordina le attività dei comuni che comprende e partecipa all'attività di programmazione della regione Piemonte.

2. L'istituzione della provincia di Alba-Bra non richiede, nella fase del suo primo impianto, l'istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato.

ART. 4.

1. La provincia di Alba-Bra è costituita dai seguenti centodue comuni: Alba, Albaretto Torre, Altoarguello, Bagnasco, Baldissero D'Alba, Barbaresco, Barolo, Battifollo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castel-Linaldo, Castelnuovo Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole D'Alba, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Cissone, Corneliano D'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano D'Alba, Feisoglio, Caressio, Gorzengo, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Lisio Magliano Alfieri, Mango, Mombarcaro, Mombasiglio, Monchiero, Monesiglio, Monforte D'Alba, Montà D'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello D'Alba, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi D'Alba, Pocapaglia, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Sanfre', Santa Vittoria D'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga D'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza D'Alba, Viola.

ART. 5.

1. La provincia di Cuneo, improrogabilmente entro il termine previsto per l'elezione dei consigli delle due amministrazioni provinciali, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale rinnovo anticipato del consiglio provinciale di Cuneo, provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e dello stato di consistenza del proprio patrimonio, al fine di procedere alla conseguente ripartizione, proporzionale al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia di Alba-Bra.

ART. 6.

1. Nel medesimo termine di cui all'articolo 5 della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1951, n. 122, e successive modificazioni.

ART. 7.

1. Il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia Alba-Bra, detrae dai contributi erariali ordinari destinati alla provincia di Cuneo, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, nelle proporzioni previste dalle disposizioni vigenti.

2. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Cuneo, dei fondi spettanti alla provincia di Alba-Bra.

4. Il contributo erariale straordinario, di cui all'articolo 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della provincia di Alba-Bra, è attribuito sulla base di un apposito riparto dello stanziamento previsto ed effettuato tra le province in proporzione alla popolazione residente.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6551
Lire 500